

N. 467

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NASTRI e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018

Introduzione dell'articolo 117-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il divieto di imporre oneri a carico dei clienti per le operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, prevede disposizioni per favorire le operazioni bancarie di home banking, cioè il sistema con il quale l'utente privato, mediante collegamento telematico con la propria banca, può effettuare da casa operazioni quali ordini di pagamento, richieste di assegni e pagamento di utenze, nonché ricevere informazioni relative alla situazione del proprio rapporto con l'istituto di credito. S'intende in tal modo favorire l'uso delle moderne tecnologie anche nel settore bancario, in conformità ai risultati raggiunti ormai da anni a livello europeo e mondiale, eliminando qualsiasi onere a carico del cliente. Per assicurare una sempre maggiore efficienza operativa e continuare, al contempo, a offrire servizi in linea con le esigenze della clientela, occorrono misure chiare e semplici, che garantiscono un'adeguata offerta di servizi fruibile da casa, su internet, o in mobilità, grazie a dispositivi di ultima generazione come smartphone e tablet, che rappresentano una priorità per il sistema bancario. Inoltre è indispensabile che il legislatore garantisca trasparenza ai fruitori del servizio, stabilendo che qualsiasi onere o costo diverso o non conforme rispetto a quanto stabilito sia considerato nullo. Più specificamente, il presente disegno di legge modifica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introducendo un articolo aggiuntivo che regola le operazioni di home banking. In conclusione, s'intende, da una parte, incoraggiare le banche a sfruttare i servizi telematici e, dall'altra, consentire in favore dell'utente finale una riduzione dei costi, che nel sistema bancario risultano complessivamente ancora troppo elevati.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Dopo l'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
- «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici). 1. Le operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici non devono prevedere alcun onere a carico del cliente.
- 2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito dal comma 1 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
- 3. Il CICR adotta le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle in materia di trasparenza e di comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela dei clienti».